${\sf IX\,LEGISLATURA-DOCUMENTI-PROPOSTE\,DI\,LEGGE\,E\,DI\,ATTO\,AMMINISTRATIVO-RELAZIONI}\\$

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE; ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE; SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 7 ottobre 2013)

Relatore di maggioranza: Gino Traversini Relatore di minoranza: Francesco Massi

sulla proposta di legge n. 294

a iniziativa della Giunta regionale presentata in data 14 marzo 2013

NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DEI COMUNI MONTANI

RELAZIONE ORALE

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

(Seduta del 20 settembre 2013)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 294 concernente "Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani" nel testo approvato dalla Commissione in sede referente; Udito il relatore consigliere Michele Maiani nella seduta odierna;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio; Visto l'articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 20 e 23 del Regolamento interno del CAL;

DELIBERA

di esprimere PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATAMENTE alle modificazioni di seguito specificamente formulate:

- 1) dopo il comma 4 dell'articolo 3, è aggiunto il seguente:
 - "4 bis. Le Unioni montane, al fine di contenere le spese di funzionamento, possono stipulare convenzioni con il Consorzio di bonifica, per gestire in modo coordinato ed associato le funzioni ed i servizi di rispettiva competenza".
- 2) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
 - "3. Un Comune appartenente a una Comunità montana può deliberare di aderire ad un'Unione montana corrispondente ad una Comunità montana confinante, previa intesa con le Comunità montane interessate, non prima di centottanta giorni ed entro duecentosettanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge."
- 3) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:
 - "1. Le Comunità montane approvano la proposta di statuto dell'Unione montana e la trasmettono ai Comuni interessati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 - 2. Entro i successivi centottanta giorni, a pena di decadenza, i Comuni, con deliberazione motivata, deliberano di aderire all'Unione montana da costituire nell'ambito della Comunità montana di appartenenza e contestualmente ne approvano lo statuto oppure deliberano di recedere dalla Comunità montana e di non far parte dell'Unione da costituire. La mancata adozione dello statuto entro il termine previsto equivale al recesso. Il recesso è disposto previa intesa con la Comunità montana di appartenenza in ordine alla disciplina dei rapporti giuridici conseguenti al recesso. Nel caso di mancata intesa, la Giunta regionale provvede, mediante diffida, alla disciplina dei rapporti giuridici conseguenti al recesso.
 - 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni montani e parzialmente montani con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, ed i Comuni non montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, confinanti con il territorio dell'Unione montana da costituire, possono chiedere alla Comunità montana di partecipare all'Unione montana. Il consiglio della Comunità montana decide nei successivi trenta giorni, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. L'effettiva partecipazione all'Unione montana è subordinata all'approvazione dello statuto entro il termine perentorio di cui al comma 1. L'adesione dei comuni non montani non può comportare la prevalenza del numero di comuni non montani, rispetto al numero dei Comuni montani e parzialmente montani, in ciascuna unione montana."
- 4) il comma 8 dell'articolo 5 è sostituto dal seguente:
 - "8. Le Unioni montane sono costituite con decorrenza dal 1/1/2015. L'Unione montana si intende costituita con l'elezione del suo presidente e in presenza di almeno la metà dei Comuni ricompresi negli ambiti di cui all'articolo 2, comma 1, o in presenza di Comuni con una popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti. Nel caso di mancata costituzione dell'Unione montana ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 6."

- 5) il comma 5 dell'articolo 7 è sostituito con il seguente:
 - "5. Per gli anni 2013 e 2014 il fondo di cui all'articolo 19 della I.r. 18/2008, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della presente legge, è assegnato alle Comunità montane. A decorrere dal 2015, il fondo è assegnato alle Unioni montane."
- 6) dopo il comma 9 bis dell'articolo 7 è inserito il seguente:
 "9 ter. La struttura regionale competente in materia di relazioni con gli enti locali fornisce il supporto amministrativo alle unioni montane ai fini della predisposizione degli statuti."

Il Presidente Fabrizio Giuliani

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 20 settembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 294 concernente "Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani" nel testo approvato dalla Commissione in sede referente; Udito il relatore consigliere Roberto Ghiselli nella seduta n. 28 del 20 settembre 2013:

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio; Visto l'articolo 4, comma 2, della I.r. 15/2008;

Visti gli articoli 15 e 16 del Regolamento interno del CREL;

DELIBERA

- 1) di esprimere PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATAMENTE alle modificazioni di seguito specificamente formulate:
 - al comma 10 dell'articolo 5, dopo la parola "soppressa" sono aggiunte le seguenti: "compreso quello con contratto non a tempo indeterminato";
 - al comma 11 dell'articolo 5, dopo la parola "definitiva" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto di quanto disposto dal comma 12";
 - al comma 12 dell'articolo 5, dopo la parola "utilizzano" è aggiunta la seguente: "esclusivamente";
 - al comma 12 dell'articolo 5, le parole "o assegnato" sono soppresse;
 - al comma 12 dell'articolo 5, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e solo in carenza di dotazione organica";
 - al comma 6 dell'articolo 6, dopo la parola "sindacali" sono aggiunte le seguenti: "rappresentate nelle Comunità Montane";
 - al comma 6 dell'articolo 6, dopo la parola "trasferire" sono aggiunte le seguenti: "alla Regione,";
 - dopo il comma 6 dell'articolo 6 è inserito il sequente:
 - "6 bis. Nel caso di non costituzione dell'Unione montana, di scioglimento dell'Unione montana o nel caso si verifichi esubero di personale, la Regione Marche provvede automaticamente al suo inquadramento nella sua propria pianta organica, tenendo conto dell'ambito territoriale di appartenenza. Ai sensi dell'articolo 5, comma 10, il personale trasferito mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.";
 - al comma 9 dell'articolo 6, dopo la parola "mantiene" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi del comma 6 del presente articolo";
- 2) di approvare e presentare alla Assemblea legislativa la seguente raccomandazione:
 - procedere nel più breve tempo possibile ad un riordino complessivo delle Autonomie locali della Regione, individuando, su tutto il territorio marchigiano, aree omogenee per la gestione associata dei servizi e delle funzioni e definendo un sistema di incentivi/disincentivi finalizzato alla realizzazione di questi processi riorganizzativi.
 - In tal senso vanno previsti incentivi non solo per le fusioni ma anche per le unioni dei Comuni.

Il Presidente Graziano Fioretti

Testo proposto

Art. 1

(Finalità e oggetto)

- 1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale vigente, disciplina l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni montani, allo scopo di potenziarne il ruolo di interlocutori primari degli utenti nello svolgimento dei medesimi servizi e funzioni.
- 2. Ai fini di cui a comma 1, la presente legge detta norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni e dei servizi nei Comuni montani, valorizzando e sviluppando l'esperienza acquisita in proposito dalle Comunità montane.

Art. 2

(Unioni montane)

- 1. I Comuni ricompresi negli ambiti di cui all'allegato A della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), possono costituire un'Unione di Comuni, denominata Unione montana.
- **2.** Le Unioni montane sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
- **3.** Ciascuna Unione montana ha autonomia statutaria e potestà regolamentare.
- **4.** Lo statuto dell'Unione montana disciplina in particolare:
- a) le modalità di elezione del presidente e della giunta;
- b) le competenze, le modalità di funzionamento e la durata degli organi dell'Unione montana;
- c) la denominazione, la sede e l'organizzazione degli uffici dell'Unione montana;
- d) le forme di collaborazione con gli altri enti locali.
- **5.** Sono organi dell'Unione montana il consiglio, il presidente e la giunta, nonché l'organo di revisione economico-finanziaria.
- **6.** Il consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri ed esercita funzioni di indirizzo, programmazione e controllo.
- 7. Il presidente presiede e convoca il consiglio e la giunta e ha la rappresentanza legale dell'Unione montana. E' eletto dal consiglio tra i propri componenti.
- 8. La giunta è composta dal presidente e da un numero di assessori, nominati dal consiglio

Testo modificato dalla Commissione

Art. 1

(Finalità e oggetto)

- 1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale vigente, disciplina l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni montani, allo scopo di potenziarne il ruolo di interlocutori primari degli utenti nello svolgimento dei medesimi servizi e funzioni e di garantire un efficace governo del territorio.
 - 2. Identico

Art. 2 (Unioni montane)

- 1. Identico
- 2. Identico
- 3. Identico
- **4.** Lo statuto dell'Unione montana disciplina in particolare:
- a) identica
- b) le competenze, le modalità di funzionamento e la durata degli organi dell'Unione montana;
- c) identica
- d) identica
 - 5. Identico
 - 6. Identico
- **7.** Il presidente presiede e convoca il consiglio e la giunta e ha la rappresentanza legale dell'Unione montana. E' eletto dal consiglio tra i propri componenti.
- 8. La giunta è composta dal presidente e da un numero di assessori, nominati dal consiglio

tra i propri componenti, non superiore a quattro per le Unioni con più di nove consiglieri e non superiore a due negli altri casi.

- **9.** L'organo di revisione economico-finanziaria è costituito ai sensi dell'articolo 234, commi 3 e 3 bis, del d.lgs. 267/2000.
- **10.** Il consiglio, il presidente e la giunta sono costituiti senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli amministratori delle Unioni montane non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 3

(Funzioni delle Unioni montane)

- 1. Le Unioni montane esercitano le funzioni a esse conferite dai Comuni in conformità alle disposizioni statali vigenti.
- **2.** Le Unioni montane esercitano inoltre le funzioni già conferite dalla Regione alle corrispondenti Comunità montane.
- **3.** Le Unioni montane possono, mediante convenzione, esercitare le proprie funzioni in forma associata assieme ad altre Unioni montane.
- **4.** Le Unioni montane possono altresì stipulare convenzioni con i Comuni per l'esercizio associato di funzioni e di servizi.

Art. 4

(Ambiti territoriali per l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani)

- 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 22 della I.r. 18/2008, sono individuati come ambiti territoriali per l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani gli ambiti coincidenti con i territori dei Comuni che, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della presente legge, costituiscono le Unioni di cui all'articolo 2.
- 2. Salvo che non sia diversamente disposto dalle leggi regionali di settore, gli ambiti di cui al comma 1 costituiscono la dimensione territoriale omogenea ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni

tra i propri componenti, non superiore a quattro per le Unioni con più di nove consiglieri e non superiore a due negli altri casi. Il presidente e gli assessori sono nominati dal consiglio dell'Unione montana tra i propri componenti o tra i consiglieri dei comuni appartenenti all'Unione montana.

- 9. Identico
- 10. Soppresso

Art. 3

(Funzioni delle Unioni montane)

- 1. Identico
- 2. Identico
- 3. Identico
- 4. Identico

4 bis. Le Unioni montane, al fine di contenere le spese di funzionamento, possono stipulare convenzioni con il Consorzio di bonifica, per gestire in modo coordinato le funzioni ed i servizi di rispettiva competenza.

Art. 4

(Ambiti territoriali per l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani) (Disposizioni per l'integrazione delle Unioni montane con i Comuni)

- 1. Soppresso
- 2. Soppresso

fondamentali dei Comuni soggetti a tale obbligo.

- **3.** Un Comune appartenente a un'Unione montana può deliberare di aderire all'Unione montana confinante, previa intesa con le Unioni interessate.
- **4.** Due o più Unioni montane possono deliberare di fondersi in un'unica Unione.
- **5.** Sulla base delle deliberazioni assunte ai sensi dei commi 3 e 4, gli ambiti interessati sono variati con atto della Giunta regionale.
- **6.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i Comuni appartenenti alle Unioni montane non possono aderire ad altre Unioni di comuni. Resta salva la facoltà dei Comuni medesimi di esercitare funzioni in forma associata mediante convenzione.

Art. 5

(Procedimento per la costituzione delle Unioni montane e per l'individuazione degli ambiti territoriali per l'esercizio associato)

- 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, i Comuni possono deliberare di recedere dalla Comunità montana di attuale appartenenza e di non far parte dell'Unione montana da costituire. Il recesso è disposto previa intesa con la Comunità montana di appartenenza in ordine alla disciplina dei rapporti giuridici conseguenti al recesso. Nel caso di mancata intesa, la Giunta regionale provvede, previa diffida, anche mediante la nomina di un commissario.
- 2. Entro lo stesso termine perentorio indicato al comma 1, i Comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, confinanti con il territorio dell'Unione montana da costituire, possono chiedere alla Comunità montana esistente di partecipare all'Unione medesima. Il consiglio della Comunità montana decide nei successivi trenta giorni, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Decorso il termine, la richiesta si intende respinta.
- **3.** In conseguenza di quanto disposto ai sensi dei commi 1 e 2, la Giunta regionale individua con propria deliberazione gli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, coincidenti con i territori dei Comuni appartenenti alle Unioni montane da costituire.
- **4.** I Comuni appartenenti contemporaneamente a un'Unione di comuni e a una Comunità montana deliberano sul recesso dall'Unione di comuni o dalla Comunità montana, con le modalità e nei termini di cui al comma 1. Nel caso di inutile decorso del termine, la Giunta regionale provvede, previa diffida, anche mediante la no-

- 3. Identico
- 4. Identico
- 5. Soppresso
- 6. Identico

Art. 5

(Procedimento per la costituzione delle Unioni montane e per l'individuazione degli ambiti territoriali per l'esercizio associato)

- 1. Entro il 31 ottobre 2014 e non prima del 31 maggio 2014, i Comuni appartenenti alla Comunità montana aderiscono all'Unione montana da costituire, contestualmente ne approvano lo statuto preventivamente proposto e trasmesso dalla Comunità montana.
- 2. La mancata adozione dello statuto nei termini indicati al comma 1, equivale al recesso.
- 3. Il recesso è effettuato previa intesa con la Comunità montana di appartenenza in ordine alla disciplina dei rapporti giuridici conseguenti al recesso medesimo. Nel caso di mancata intesa, la Giunta regionale provvede, previa diffida, in via sostitutiva.
- 4. Nei termini indicati al comma 1, i Comuni montani e parzialmente montani con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, ed i Comuni non montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, confinanti con il territorio dell'Unione montana da costituire, possono chiedere alla Comunità montana di partecipare all'Unione montana. Il consiglio della Comunità montana decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. L'effettiva partecipazione all'Unione montana è subordinata all'approvazione dello statuto entro il 31 ottobre 2014.
- 5. Con le modalità e nei termini indicati al comma 1, un Comune, previa intesa con le Comunità montane interessate, può aderire ad un'Unione montana corrispondente ad una Comunità montana confinante con quella di appartenenza.

mina di un commissario.

- 5. Nei casi di recesso di un Comune previsti nel presente articolo, continuano a essere svolte dalla Comunità montana di appartenenza e, successivamente, dalla corrispondente Unione montana le funzioni relative alla gestione del demanio forestale regionale e le altre funzioni esercitate dalla Comunità montana suddetta.
- **6.** Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle Comunità montane in carica alla medesima data provvedono a effettuare la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.
- **7.** Le Unioni montane sono costituite entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Unione montana si intende costituita con l'elezione del suo presidente.
- 8. Per i fini di cui al comma 7, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni approvano lo statuto dell'Unione montana, nel quale sono stabiliti in particolare i termini e le modalità per l'elezione del presidente dell'Unione.
- 9. Entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'Unione montana, la Giunta regionale dispone la soppressione della corrispondente Comunità montana. A decorrere dalla data di soppressione indicata nella deliberazione regionale, l'Unione montana subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e in particolare nell'intestazione dei diritti di proprietà, reali o di possesso di tutti i beni della Comunità montana soppressa.
- **10.** Il personale dipendente dalla Comunità montana soppressa è trasferito all'Unione montana, con decorrenza dalla data di soppressione. Il personale trasferito mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.
- **11.** Entro centoventi giorni dal trasferimento di cui al comma 10, le Unioni subentrate provvedono alla determinazione della dotazione organica definitiva.
- **12.** Le Unioni montane utilizzano il personale trasferito ai sensi del comma 10 o assegnato dagli enti partecipanti.

- 6. I Comuni appartenenti contemporaneamente a un'Unione di comuni e a una Comunità montana deliberano sul recesso dall'Unione di comuni o dalla Comunità montana, nei termini e con le modalità di cui ai commi 1 e 3.
- 7. Nei casi di recesso di un Comune previsti nel presente articolo, continuano ad essere svolte dalla Comunità montana di appartenenza e, successivamente, dalla corrispondente Unione montana le funzioni relative alla gestione del demanio forestale regionale e le altre funzioni esercitate dalla Comunità montana suddetta ai sensi della normativa regionale vigente.
- 8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle Comunità montane in carica alla medesima data provvedono a effettuare la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.
- 9. Le Unioni montane sono costituite con decorrenza dal 1° gennaio 2015. L'Unione montana si intende costituita con l'elezione del suo presidente e a condizione che sussistano entrambi i seguenti requisiti:
- a) presenza di almeno la metà dei comuni ricompresi negli ambiti indicati all'articolo all'articolo 2, comma 1;
- b) prevalenza del numero dei Comuni montani o parzialmente montani rispetto a quelli non montani.
- 10. Nel caso di mancata costituzione dell'Unione montana ai sensi del comma 9, si applica l'articolo 6.
- 11. All'atto della sua costituzione ai sensi del comma 9, l'Unione montana subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e in particolare nell'intestazione dei diritti di proprietà, reali o di possesso di tutti i beni della Comunità montana, che è contestualmente soppressa.
- 12. Il personale della Comunità montana soppressa, compreso quello con contratto non a tempo indeterminato, è trasferito all'Unione montana, con decorrenza dalla data di soppressione. Il personale trasferito mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.
- 13. Entro centoventi giorni dal trasferimento di cui al comma 12, le Unioni subentrate provvedono alla determinazione della dotazione organica definitiva.
- 14. Le Unioni montane utilizzano il personale trasferito ai sensi del comma 12 o asse-

Art. 6

(Soppressione delle Comunità montane)

- 1. Decorso il termine di cui all'articolo 5, comma 7, senza che i Comuni ricompresi in ciascuno degli ambiti di cui all'articolo 2 abbiano costituito l'Unione montana, la Giunta regionale scioglie gli organi della corrispondente Comunità montana e nomina contestualmente un commissario straordinario per l'esercizio delle relative funzioni.
- 2. I commissari di cui al comma 1, attenendosi agli indirizzi e nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, provvedono in particolare a proporre alla Giunta regionale medesima, sentiti gli enti locali interessati, il riparto delle funzioni esercitate dalla Comunità montana e la disciplina dei conseguenti rapporti successori.
- 3. Sulla base della proposta formulata dal commissario straordinario, la Giunta regionale dispone la soppressione della relativa Comunità montana e approva il conseguente riparto delle funzioni e la disciplina dei rapporti successori.
- 4. I beni delle Comunità montane o le somme derivanti dalla loro alienazione ovvero le risorse economiche costituenti giacenze libere da obbligazioni verso terzi, originate dal mancato utilizzo totale o parziale di fondi regionali assegnati per l'esercizio di funzioni ovvero costituenti accertata economia su contributi erogati dalla Regione, possono essere utilizzati dai commissari ai fini dell'estinzione anticipata dei mutui il cui ammortamento sia a carico delle Comunità montane.
- **5.** I commissari straordinari continuano a operare fino alla data di soppressione della Comunità montana alla quale sono preposti.
- 6. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, determina il contingente e le singole unità di personale da trasferire ai Comuni e agli altri enti subentranti sulla base delle funzioni assegnate. La dotazione organica degli enti ai quali è trasferito il personale delle Comunità montane è incrementata del corrispondente

gnato dagli enti partecipanti. Il Presidente dell'Unione montana nomina il segretario, tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del d.lgs. 267/2000, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, nel rispetto delle disposizioni contenute nel titolo IV, capo II, del medesimo decreto legislativo, in quanto applicabili.

Art. 6

(Soppressione delle Comunità montane)

- 1. Decorso il termine di cui all'articolo 5, comma 79, senza che i Comuni ricompresi in ciascuno degli ambiti di cui all'articolo 2 abbiano costituito sia stata costituita l'Unione montana, la Giunta regionale scioglie gli organi della corrispondente Comunità montana e nomina contestualmente un commissario straordinario per l'esercizio delle relative funzioni.
 - 2. Identico
 - 3. Identico
- 4. I beni delle Comunità montane o le Le somme derivanti dalla loro alienazione dei beni delle Comunità montane ovvero oppure le risorse economiche costituenti giacenze libere da obbligazioni verso terzi, originate dal mancato utilizzo totale o parziale di fondi regionali assegnati per l'esercizio di funzioni ovvero costituenti accertata economia su contributi erogati dalla Regione, possono essere utilizzate dai commissari ai fini dell'estinzione anticipata dei mutui il cui ammortamento sia a carico delle Comunità montane dandone dimostrazione in un prospetto riepilogativo che ne evidenzi gli impieghi.
 - 5. Identico
- 6. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentate nelle Comunità montane, determina il contingente e le singole unità di personale da trasferire ai Comuni e agli altri enti subentranti sulla base delle funzioni assegnate. La dotazione organica degli

numero di posti.

- 7. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle Comunità montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.
- 8. I processi di mobilità del personale delle preesistenti Comunità montane non rilevano altresì ai fini di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.
- **9.** Il personale trasferito dalle Comunità montane agli enti subentranti mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.

Art. 7

(Norme transitorie e finali)

- 1. I provvedimenti relativi alla costituzione delle Unioni montane, alla soppressione delle Comunità montane e all'individuazione degli enti subentranti costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni altro adempimento derivante dalla successione tra enti. Copia di tali provvedimenti è trasmessa al Ministero dell'interno ai fini dell'applicazione agli enti subentranti dell'articolo 2 bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
- 2. Per i Comuni individuati dall'articolo 33, comma 9, della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), gli interventi previsti dal Piano forestale regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), nonché

enti ai quali è trasferito il personale delle Comunità montane è incrementata del corrispondente numero di posti.

7. Identico

8. Identico

9. Identico

Art. 7

(Norme transitorie e finali)

1. Identico

2. Identico

dal Progetto appennino di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione - Legge Finanziaria 2010), possono essere programmati ed eseguiti dall'Unione montana confinante, previa intesa con i Comuni medesimi.

- **3.** Ogni riferimento alle Comunità montane previsto dalla vigente normativa deve intendersi fatto alle Unioni montane una volta costituite.
- **4.** Le disposizioni modificate o abrogate dall'articolo 8 continuano ad applicarsi a ciascuna Comunità montana fino alla data della relativa soppressione.
- **5.** Per l'anno 2013 il fondo di cui all'articolo 19 della l.r. 18/2008, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della presente legge, è assegnato alle Comunità montane.
- **6.** Le disposizioni dell'articolo 21 della l.r. 18/2008, come modificato dall'articolo 8, comma 5, della presente legge, si applicano dal 1° gennaio 2015
- 7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, i presidenti delle Comunità montane in carica alla data di entrata in vigore della presente legge possono ricoprire la carica di presidente o assessore dell'Unione montana corrispondente nel primo mandato successivo alla suddetta data.
- **8.** Per gli anni 2013, 2014 e 2015 è fatto divieto alle Unioni montane di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
- **9.** La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta ogni ulteriore disposizione necessaria a dare attuazione alla presente legge.

3. Identico

- 3 bis. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti dell'Unione montana, si applicano i regolamenti della corrispondente Comunità montana.
 - 4. Identico
- 5. Per gli anni 2013 e 2014 il fondo di cui all'articolo 19 della I.r. 18/2008, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della presente legge, è assegnato alle Comunità montane. A decorrere dal 2015, il fondo è assegnato alle Unioni montane.
- 5 bis. Il fondo nazionale per la montagna per l'anno 2009 e per l'anno 2010 è ripartito ai sensi della normativa regionale in vigore rispettivamente nell'anno 2009 e nell'anno 2010.
 - 6. Identico
 - 7. Soppresso
 - 8. Soppresso
- 9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta ogni ulteriore disposizione necessaria a dare attuazione alla presente legge, con particolare riferimento all'approvazione degli statuti e al contenimento della spesa.
- 9 bis. In sede di prima applicazione le funzioni di segretario dell'Unione montana possono essere conferite anche ai segretari della Comunità montana in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 9 ter. La struttura regionale competente in materia di relazioni con gli enti locali fornisce il supporto amministrativo alle Comunità montane ai fini della predisposizione degli statuti e degli altri atti di competenza.

Art. 8

(Modifiche e abrogazioni)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale), dopo la lettera I) è inserita la sequente:
- "I bis) l'autorizzazione al taglio dei boschi in aree non appartenenti al demanio forestale regionale:".
- **2.** Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 24/1998 dopo le parole: "in aree" sono inserite le parole: "del demanio forestale regionale".
- 3. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 6/2005 le parole: "dalle comunità montane, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale), o dalle Province per il restante territorio" sono sostituite dalle parole: "ai sensi della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale)".
- **4.** Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:
- "3. La Giunta regionale, previo parere del CAL, stabilisce i criteri per la ripartizione tra le Unioni montane delle risorse di cui al comma 1.".
- **5.** L'articolo 21 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:
 - "Art. 21 (Fondo per le fusioni di Comuni)
- 1. La Regione istituisce il fondo per le fusioni di Comuni mediante il quale concede contributi ai Comuni risultanti da fusioni di Comuni.
- 2. La Giunta regionale, previo parere del CAL, stabilisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
- 3. I contributi sono concessi a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo consiglio comunale.".
 - 6. Della I.r. 18/2008 sono abrogati:
- a) l'articolo 5;
- b) la Sezione II del Capo I, ad eccezione dell'articolo 19:
- c) i commi 7, 8, 9, 15 e 16 dell'articolo 23.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

(Modifiche e abrogazioni alla I.r. 18/2008)

1. Soppresso

- 2. Soppresso
- 3. Soppresso

- 4. Identico
- 5. Identico

6. Identico

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico